DOTTRINA

della Punizione e della Prevenzione

DELL' AVVOCATO

LUIGI ZUPPETTA

ONORARIO PROFESSORE DI DRITTO

E già Professore Incaricato dello insegnamento
della legislazione penale comparata
nella Università di Napoli

PREZZO LIRE 1,50

PORTICI
TIPOGRAFIA VESUVIANA
Corso Garibaldi, 173

—

1887

DOTTRINA

della Punizione e della Prevenzione

DELL' AVVOCATO

LUIGI ZUPPETTA

ONORARIO PROFESSORE DI DRITTO

E già Professore Incaricato dello insegnamento
della legislazione penale comparata
nella Università di Napoli

PORTICI
TIPOGRAFIA VESUVIANA
Corso Garibaldi, 173

1887

Avvertimento

Questa dottrina è un sunto delle conferenze tenute dall'Autore nella Università di Napoli nei giorni 30 novembre, e 4, 7 e 14 dicembre 1886. Di essa erasi fatto di già un breve cenno fin dal 1884, pubblicato dal giornale *Pro Patria* nei giorni 7, 13, 23 e 24 dicembre dell'anno stesso.

DOTTRINA

DELLA PUNIZIONE E DELLA PREVENZIONE

Non levitas mihi,
Sed certa ratio causam scribendi dedit.
(Phaedr. lib. IV, Prologus)

§ 1. — Pungemi il poco grato dovere di aprire le formidabili pagine del *Codice Penale*, e di farvi assistere allo spettacolo del cigolio delle ferree catene, e del repentino scroscio della cadente bipenne che mozza il capo al delinquente.

Ma pungemi assai più la necessità di additare i mezzi di rendere rara, per quanto più sia possibile, l'applicazione della pena.

Da ciò il divisamento di anteporre allo svolgimento della dottrina del *Codice Pènale* quella della salutare *Prevenzione.*

§ 2. — *Divisione della materia in VII titoli.*

Titolo I. — Natura della punizione e della prevenzione.

Titolo II. — In che ragione stanno tra loro la *punizione* e la *prevenzione.*

Titolo III. — Sopraeminenza della *prevenzione;* ed obbligo di vagheggiarla.

Titolo IV. — Casi nei quali sono palliati col nome di *misure preventive* gli atti più esosi di effrene e spudorata tirannia.

Titolo V. — Numero indefinito delle misure preventive.

Titolo VI. — Partizione di tutte le discorse, e di tutte le ipotizzabili misure preventive in tre categorie.

Titolo VII. — Come la inosservanza delle sole misure preventive della terza categoria giustifica la comminazione di una pena.

TITOLO I.

Natura della punizione e della prevenzione.

§ 3. — La legislazione penale aggirasi intorno al reato ed alla pena.

Come ho manifestato più volte nei varii miei scritti, il reato è uno sconfortante *morbo politico,* ossivvero *sociale;* e la pena è una sconfortante *panacea politica,* ossivvero *sociale.* Quindi palmari e tangibili sono i punti di rassomiglianza tra la *medicina* e la *legislazione penale.* E questa può a buon dritto denominarsi *medicina curativa politica.*

La *medicina curativa* investiga e scopre la esistenza dei *morbi,* e ricorre ai confacenti rimedii per guarirli, od estirparli, o alleviarli.

La *legislazione penale* investiga e scopre la esistenaa dei *morbi politici,* quali sono i reati, e ricorre alla confacente panacea politica, quale è la *pena,* per guarire, estirpare, o alleviare le piaghe sociali.

§ 4. — Ma l'uso della *medicina curativa* è rattristante, poichè suppone la funesta invasione dei morbi. — E però i benemeriti seguaci di Esculapio rivolgono più particolarmente i loro studii alla *medicina preservativa,* ossia alla *Igiene.*

La quale resiste alla minace irruzione dei morbi, ed impedisce, findove è possibile, il penoso ed ingrato rifugio alla *medicina curativa.*

In simile guisa, l'uso della *medicina curativa politica* è rattristante, poichè suppone la funesta invasione dei *morbi politici,* quali sono i reati. E però lo Stato deve rivolgere più particolarmente i suoi studi alla *medicina preservativa politica,* ossia alla *Igiene Politica,* o, ciò che torna allo stesso, alle *misure preventive.*

Le quali resistono alla minace irruzione dei *morbi politici,* quali sono i reati, spegnendone le *causalità* con indefessa vigilanza, e con sagace avvedimento; per modo da impedire, findove è possibile, il penoso ed ingrato rifugio alla *medicina curativa politica.*

§ 5. — Nella guisa che nella *medicina preservativa* i mezzi igienici sono *generali* o *speciali,* secondochè resistano alla minace irruzione di *tutti* i morbi. o di questo o quell' altro morbo *speciale;* nella guisa stessa nella *medicina preservativa politica* le misure preventive sono *generali* o *speciali,*, secondochè resistano alla minace irruzione di *tutti* i reati, o di questo o quell'altro reato *speciale.*

§ 6. — Nella guisa che nella *medicina preservativa* le prescrizioni dei mezzi igienici sono *inibitive* o *precettive,* secon-

dochè ingiungano di non fare, o di fare qualche cosa per resistere alla minace irruzione dei morbi; uella guisa stessa nella *medicina preservativa politica* le prescrizioni delle misure preventive sono *inibitive* o *precettive*, secondochè ingiungano di non fare, o di fare qualche cosa per resistere alla minace irruzione dei reati.

TITOLO II.

In che ragione stanno tra loro la punizione e la prevenzione.

§ 7. — L'antitesi è intuitiva.

La *prevenzione* e la *punizione* sono rivali, non compagne. Stanno in ragione opposta tra loro. Ove spesseggia la prevenzione, scarseggia la punizione; e viceversa.

Il trionfo della *prevenzione* è la sconfitta della *punizione*.

Per converso, là dove finisce la salutare efficacia della *prevenzione*, comincia il malaugurato impero della punizione; come disperato espediente contro la perpetrazione di quel reato che le *misure preventive* non riuscirono valevoli ad impedire.

Ed allora:

> " Tal colpa a tal martirio lui condanna (1) "
> " Di mia semenza cotal paglia mieto (2) "
> " Tal frutto nasce di cotal radice (3) "

TITOLO III.

Sopraeminenza della prevenzione; ed obbligo di vagheggiarla.

§ 8. — Si disse, e si ripete:

La *punizione* è pur essa *misura preventiva*.

La *pena* previene quando è *minacciata*; previene quando viene *inflitta*; previene quando viene *espiata*.

E per fermo, ove un reato non siasi ancora perpetrato, la *minaccia della pena* può per nuovo pensiero far cangiar proposta al malintenzionato — ed arrestarne il braccio; impedire, in somma, che abbia effetto il concepito disegno.

Se poi un reato sia stato già perpetrato, la *inflizione* e la *espiazione della pena* possono impedire che si riproduca.

So tutto questo; ma so puranco che la *prevenzione* partorita dal timore della pena, e che corre sotto il nome di *di-*

---

(1) Dante, Inferno, XIX, 95.
(2) Dante, Purgatorio, XIV, 85.
(3) Petrarca, Rime in vita di Madonna Laura. Sonetto 140.

retta, è rifugio grossolano, espediente in sè stesso dannoso, lutto innestato nel lutto.

La *punizione* potrà bensì far rifiorire il concetto della prevalenza dello impero della legge sopra il delinquente ricalcitrante ai dettami della medesima; potrà bensì far rinverdire la scossa opinione della pubblica sicurezza; ma non potrà mai purgarsi di due insiti e brutti mali.

1.° Quello cagionato al *soggetto passivo* del reato, per ordinario irreparabile, *quia factum infectum fieri nequit.*

2.° Quello della stessa pena, avvegnachè ogni pena sia, per sua natura, un *male.*

Così, tuo figlio viene spento dal pugnale di un assassino: ecco il *primo male,* cioè la violazione del dritto alla esistenza.

L'assassino viene decapitato: ecco il *secondo male,* cioè la distruzione della vita di un altro uomo per mano del carnefice.

L'assassino è decapitato!....

« Ahi lasso! e ciò ti renderà tuo figlio? (1) »

§ 9. — Per antonomasia è qualificata *prevenzione,* quella che corre nelle scuole sotto il nome di *prevenzione indiretta,* cioè la *Igiene Politica* (§ 4).

In questo significato viene da me trattata nel presente scritto.

La *prevenzione*, come da me s' intende, è opera sublime, eminentemente civile, spiccatamente tutelare, perchè eliminatrice del duplice male inerente alla *punizione* (§ 8).

È lo invidiabile portato di profonda meditazione, di elevata sapienza della ragione di Stato, di una politica amorevole e paterna.

§ 10. — Tutto perciò depone in favore della *preeminenza della prevenzione sulla punizione.*

Ed io in tutte le mie produzioni giuridiche ho professato sempre che il ricorrere alla *pena,* prima di adottare acconcie *misure preventive,* è divisamento di politica brutale e forsennata, sendo missione dello Stato principalmente il *prevenire.*

A reggere i popoli col terrore delle pene basta un Polifemo qualunque, un birbaccione qualunque, un cagliostro qualunque. Ma reggerli con equità e ragione è opera della *prevenzione.* — Ed il *saper prevenire* è opera

« Dei veri grandi a cui fia scorta un Dio ».

---

(1) Merope, atto IV, scena 3ª

Il *punire* si emana dalla *straziante necessità;* ditalchè Aristotele (1) lasciava scritto:

« *Judicare, punire, supplicio afficere, a virtute quidem est, sed ex necessitate* ».

E la *necessità* rendesi molto *rara* ognorachè la previdenza sappia spegnere i reati nelle loro *causalità.*

§ 11. — In grazia della *preeminenza,* (§ 10), i veri sapienti tennero in gran pregio la *prevenzione.*

Si ascolti Confucio e Mencio (2):

« Il filosofo ha detto: io posso ascoltare i piati e giudicare dei processi al pari degli altri uomini. Ma non sarebbe più necessario di operare in modo da *impedire* i processi? »

Pongasi mente ai moniti dei sapienti Romani. E tra i tanti:

« *Melius est occurrere in tempore, quam post exitum vindicare* (3) ».

Odasi Mario Pagano (4):

« *Prevenire* i delitti, anzichè punirli —; conservare intatta la pubblica tranquillità, piuttosto chè, turbata, rimetterla —; difendere il cittadino, più che vendicarlo dall'offesa —; spegnere le cagioni, e non attendere gli effetti ».

TITOLO IV.

Casi nei quali sono palliati col nome di misure preventive gli atti più esosi di effrene e spudorata tirannia

§ 12 — Pei fini del presente assunto (§ 5 e 6, e § 94 e seguenti) divido in quattro classi le *misure preventive.*

PRIMA CLASSE

§ 13. — *Misure preventive che, oltre a servire di ostacolo alla perpetrazione dei reati apportano* un positivo e presentaneo vantaggio *a designate persone.*

Esempio il procurare onesto lavoro agli operai.

Ciò *previene* i reati, e fornisce un pane alle classi diseredate.

E però tutte le misure preventive della *prima classe* of-

---

(1) Polit. lib. VII, cap. XIII.

(2) I quattro libri della filosofia morale e politica della Cina.

(3) Parole inserite nella L. I. Cod. III, XXVII. *Quando liceat unicuique sine judice se vindicare, vel publicam devotionem (Imppp. Valent. Theod. et Arcad. ad Provinciales.*

(4) Principj del Codice penale. Introduzione.

frono un duplice titolo per essere generalmente desiderate e benedette. E lo Stato che le adotta, dà saggio di non ignorare la propria missione.

SECONDA CLASSE

§ 14. — *Misure preventive che, sebbene non apportino un positivo e presentaneo vantaggio a designate persone, servono di ostacolo alla perpetrazione dei reati, senza imporre alcun sacrificio ai cittadini.*

Esempio la solerte ed assidua vigilanza degli agenti di pubblica sicurezza, perlustrando le città, le borgate, le campagne.

Com'uom si accorge, anche le misure preventive della *seconda classe* hanno giusto titolo per essere accolte con plausi e benedizioni: e lo Stato non può astenersi dallo adottarle, senza misconoscere la propria missione.

TERZA CLASSE

§ 15 — *Misure preventive che, mentre servono di ostacolo alla perpetrazione dei reati, impongono un leggerissimo sacrifizio a coloro che son chiamati ad osservarle.*

Esempio la ingiunzione di accendere i fanali delle vetture che circolano nottetempo per le città.

Cotale ingiunzione, mentre serve ad ovviare ai disastri contro la vita e la fisica integrità dei cittadini, non impone che un leggerissimo sacrifizio ai proprietari e conduttori delle vetture.

In questo, ed in casi somiglianti, il leggerissimo sacrifizio è, per così dire, *la picciolissima moneta con cui si assicura il tesoro dei preziosi e sacrosanti dritti di tutti i cittadini.*

E per tal guisa, anche tutte le misure preventive che si adagiano in questa *terza classe* hanno legittima ragione di esistere. E lo Stato verrebbe meno ai proprii doveri, laddove trascurasse di adottarle.

QUARTA CLASSE

§ 16. — *Misure preventive che servono bensì di ostacolo alla perpetrazione dei reati, ma impongono a coloro che sono chiamati ad osservarle il sacrifizio di diritti prestantissimi.*

Esempio il bavaglio alla stampa, la quale elevasi come testa di Medusa contro ogni specie di *tirannide.*

Il bavaglio può bensì *prevenire* certe offese, ma impone lo enormissimo sacrifizio dello esercizio del prestantissimo dritto della *libera manifestazione del pensiero.*

Dicasi altrettanto del divieto delle *riunioni* e degli *assembramenti,* come mezzi di *prevenire certi lontani disordini.*

In questi, ed in altri consimili casi, enormissimo è il sacrifizio imposto a coloro che son chiamati ad osservare le *misure preventive.*

È, per così dire, il sacrifizio di un *vistosissimo tesoro con cui si assicura una piccolissima moneta* — ; perciocchè è il sacrifizio di prestantissimi dritti con cui vuolsi prevenire qualche problematico disordine più o meno inquietante.

Senza dire che il più sovente certe insignificanti turbolenze sono i MASSIMI FATTORI DELL' ORDINE, ED IL PIÙ VITALE NUTRIMENTO DELLA SEMPRE INSIDIATA LIBERTÀ.

§ 17. — Tutte cose ponderate, si fa aperto:

1.° Che alle misure raffigurate in questa *quarta classe* mal si addice il qualificativo di *preventive.*

2.° Che esse hanno per *pretesto* la prevenzione dei reati, per *causa movente* lo esterminio dello esercizio dei più sacrosanti dritti dei cittadini.

3.° Che misure di questo stampo non profittano che al dispotismo, il quale, sotto *colore di prevenire e di salvoguardare,* assicura il proprio trionfo, distruggendo l'*attività umana,* e financo la *personalità.*

4.° E quindi vogliono essere stimmatizzate come reati più paurosi di quelli che si fa mostra di *prevenire.*

§ 18. — Dedico queste illazioni ai *saccenti* che nel recinto del Parlamento, e fuori, lottano con vivace accanimento, ma con evidente penuria di criterii direttivi, per raggiungere la soluzione del problema:

PREVENIRE, o PUNIRE?

TITOLO V.

Numero indefinito delle misure preventive.

§ 19. — Le *misure preventive* non si esauriscono nelle inconsulte, irritanti, e spesso criminose *ammonizioni.*

Non si esauriscono nello indefinibile *domicilio coatto,* il più sovente inflitto a sfogo di vendetta partigiana.

Non si esauriscono nelle infide *leggi dei sospetti,* ed in altretali dannati provvedimenti.

Le misure *preventive* sfuggono ad ogni enumerazione, perchè sono *senza numero.*

Debbono con sottile accorgimento insinuarsi in ogni ema-

nazione del potere legislativo —, in ogni atto della pubblica amministrazione —, in ogni movimento delle pubbliche autorità.

Per loro natura inesauribili, debbono penetrare da per tutto, come l' afflato della Provvidenza —; aleggiare da per tutto, come il Genio tutelare —; rifulgere da per tutto, come il benigno Astro del destino dei popoli.

Dirò col Dante :

" Io non posso ritrar di tutte appieno;
Perciocchè sì mi caccia il lungo tema
Che spesse volte al fatto il dir vien meno. „

Di tal che mi limiterò ad esporre in iscorcio le più notevoli e rilevanti.

Prima Misura Preventiva:

Buone Leggi.

§ 20. — Il giureconsulto Pomponio lodavasi di Roma perchè *erat civitas fundata legibus.*

Memorande sono le parole dello Imperatore Giustiniano (1): « *Imperatoriam Majestatem non solum armis decoratam,* SED ETIAM LEGIBUS OPORTET ESSE ARMATAM; *ut utrumque tempus et bellorum, et pacis recte possit gubernari* ».

Le leggi, secondo la felice espressione tropologica del Bacone (2), *sunt anchorae Reipublicae.*

Le buone leggi impongono riverenza; inspirano sentimenti di fiducia e di stima verso lo Stato.

Ogni cittadino sente, non che il dovere, l'orgoglio di uniformarvisi.

Per converso, le cattive leggi rivoltano la coscienza pubblica; rimescolano il sangue; suscitano aborrimento, dispetto, ira, rabido furore. Niuno sente il dovere di osservarle; tutti si tengono in dritto di conculcarle.

Anche i più flemmatici e quietisti non sanno ritenersi dallo esclamare :

" Sia maledetto chi tai leggi pose,
E maledetto chi le può soffrire „.

Quindi atti di ricalcitranza, di resistenza, di escandescenze tumultuose, e via via.

---

(1) Inst. Procemium, in princ., Constantin. XI Kal. Decemb. 533, (24 nov. 533).
(2) *De justit. univ.* aphor. 73.

Quindi *reati* e *pene* creati dalla insipienza, o dalla furfanteria del legislatore. *Reati* e *pene* che colle buone leggi non avrebbero ragione di essere.

§ 21. — Ed è notevole che gli stessi Giudici, quanto più hanno dovizia d'intelligenza ed onestà, tanto maggiormente son presi da ripugnanza di reprimere i trasgressori delle *cattive leggi*.

A questo proposito non riuscirà del tutto privo d'interesse il ripetere ciò che io scrissi nel § 240 del volume secondo della 8ª edizione della mia *Metafisica della scienza delle leggi penali;* accennando alle *cattive leggi penali.*

« Tal fiata Giudici intelligenti e morali nei governi ciechi od immorali, o ciechi ed immorali al tempo stesso, scorgendo la efferatezza di qualche legge punitiva, si fanno un religioso dovere di violare la legge scritta, per non conculcare le leggi della umanità e della eterna giustizia.

Ed allora per mezzo della *ingiustizia di giudizio* si pone un freno alla *ingiustizia di legge.*

Disperato rifugio!

Tre volte misavventurata quella nazione ove il non soggiacere a tirannica pena non può essere che lo effetto di un atto di *pietosa ingiustizia.*

Vituperio a quei legislatori che mettono i Giudici intelligenti e d'incontaminata coscienza nella durissima necessità di fare occulta guerra alla legge scritta per non fare aperta guerra alla morale ed al dritto.

Vituperio a quei legislatori che creano la impossibilità di conciliare lo esercizio della virtù col disimpegno delle funzioni di giudice! »

§ 22. — « E pure quante e quali riflessioni nel capo mi tenzonano!

Allorchè i Giudici negligono l'applicazione delle *cattive leggi*, la loro opera può essere laudabile nella origine; ma offre un lato molto fosco.

Torna assai pericoloso che il Giudice si abitui a varcare i confini che lo separano dal legislatore.

Torna assai pericoloso che si abitui a porre in non cale la norma:

« Il Giudice deve giudicare non già delle leggi, ma secondo le leggi. »

Seconda Misura Preventiva:

Inesorabile impero delle leggi sopra di tutti indistintamente (1).

§ 23. — È lecito affermare *a priori* che non si dà *buona* legge, ove non sia inflessibile livellatrice di tutte le disuguaglianze escogitate dal dispotismo, sempre colle mani di ferro, sempre colla scure intrisa di sangue; suggellate dalla buaggine, dalla paura, dalla ignoranza, dalla superstizione della plebe. La disuglianza davanti alla legge, oltre alla intrinseca immoralità, torna effettrice di malcontento, di livore, di sdegno da parte dei *Paria bistrattati*, e sorgente di sopraffazioni, di tracotanza, di soprusi da parte dei *careggiati*.

Ed ecco un adito aperto alla violenza ed ai reati.

§ 24. — E così lo inesorabile impero della legge sopra di tutti indistintamente, mentre è un omaggio alla morale ed al dritto, elevasi come efficacissimo mezzo *di prevenzione dei reati*.

Memorabili le parole di Solone:

" Per te ricchi e meschini ad una stregua
Stanno del paro, chè tua giusta mano
Tutte disuguaglianze nostre adegua (2). "

Più memorabili ancora le parole di Alfieri (3):

" ....Obbedire a tutte leggi
Tutti il debbono al par.......
— E non v'ha età, nè grado,
Nè sesso v'ha che il rio delitto escusi
Del non sempre obbedir. Pochi impuniti
Danno a molti licenza. "

§ 25. — *Eccezioni tollerabili.*

Non sono a segno losco da non comprendere che il convenzionalismo, certe necessità politiche, e certe stringenti esigenze del *Dritto Pubblico Esterno ed Interno* impongano la tolleranza di alcune eccezioni.

Così mi spiego che gli Ambasciatori e tutti gli agenti di

---

(1) Questa dottrina, qui solamente accennata, viene esposta con larga penna nella pagina 122 e seguenti del volume secondo della ottava edizione della mia *Metafisica della scienza della leggi penale.*

(2) Così Solone disse della legge in una elegia riportata da Demostene nell'arringa intorno all'ambasceria, mutata in italiano dal Cesarotti.

(3) Nello Antigono, atto III, scena I.

un governo straniero rivestiti di carattere diplomatico, in grazia delle esigenze del *Dritto Pubblico Esterno* non possono essere giudicati e puniti nel Paese ove compiono la loro missione, pei reati quivi commessi; salvo il domandare che sieno richiamati, per essere giudicati e puniti nel proprio Paese.

Così mi spiego che nei Paesi retti a governo monarchico, in grazia delle esigenze del *Dritto Pnbblico Interno*, i Re sono a dirsi inviolabili, e quindi non soggetti a giudizio nè a punizione; salvo al popolo il dritto al suo colpo di Stato, quando la misura è colma (1).

Un Re sul trono è perenne segno al livore ed alla invidia. Gli ambiziosi, i pretendenti non si preoccupano delle miserie del trono e dei triboli dello schiavo coronato: guardano solo la clamide abbagliante. Fanno il trono sinonimo di felicità, e ne sospirano il possesso, presi come sono e riarsi dalla invidia. E s'invidia sempre ciò che è, o che si reputa sorgente di felicità.

> " *Summa petit livor, perflant altissima venti:*
> *Summa petunt dextra fulmina missa Iovis* (2). "
> " *Saepius ventis agitatur ingens*
> *Pinus, et celsae graviore casu*
> *Decidunt turres; feriuntque summos*
> *Fulmina montes* (3). "

La invidia è un male inseparabile dalle Corti.

> " La meretrice (4) che mai dall'ospizio
> Di Cesare non torse gli occhi putti;
> Morte comune, e delle Corti vizio (5). "

Senza la inviolabilità della persona del Re, chi potrebbe garantirgli un solo istante di regno?

Oltreacciò, la necessità di frustrare le insidie dei pretendenti, i quali sono *molti*, mentre i troni sono *pochi*, — di non sommettere la serenità del Capo dello Stato ad ogni bizza di un querelante, di un sicofante qualunque —, di serbare il *prestigio* che è tanto larga parte della base del governo monarchico —, fece elevare a dogma politico la *inviolabilità della persona del Re*.

---

(1) Ho detto sempre che il *colpo di Stato* dei popoli è la rivoluzione; come la *rivoluzione dei Re* è il colpo di Stato.
(2) Ovid.
(3) Horat. lib. II, Od. 10.
(4) La *invidia*.
(5) Dante, Inferno XIII, 64.

Vi sono Re? Dunque esser denno *inviolabili.*

Sint ut sunt, aut non sint.

§ 26. — *Eccezioni intollerabili.*

Da quelle infuori che vengono reclamate dalle esigenze del *Dritto Pubblico Esterno ed Interno*, tutte le altre *eccezioni* cadono nel novero delle *intollerabili.*

Intollerabili le eccezioni della Legge Indiana, specialmente in ordine alla diversità delle pene secondo la *diversità delle Caste.*

Si sa che i sacerdoti Indiani riuscirono ad imporre come *articolo di fede* la disuguaglianza sociale, fondata sulla pretesa *disuguaglianza naturale delle Caste.*

Farebbero ridere anche un Eraclito i versetti 31, ed 87 a 91 del libro primo del Codice di Manou (1). Eccone il tenore:

« 31. Per propagare la umana razza, Brama dalla bocca, dal braccio, dalla coscia, dal piede produsse il Bramino, lo Sciatria, il Vasia, il Sudra (Paria).

87. Per conservare tutta questa creazione, l'Essere Supremamente Glorioso assegnò occupazioni differenti a quelli che aveva prodotto dalla bocca, dal braccio, dalla coscia, dal piede.

88. Ai *Bramini* diè lo studiare ed insegnare i Vedam, comporre il sacrificio, dirigere i sacrifizi offerti da altri, ed il dritto di dare e ricevere.

89. Agli *Sciatria* impose il proteggere il popolo, esercitare la carità, sacrificare, leggere i libri sacri, e non abbandonarsi ai piaceri dei sensi.

90. Sono funzioni dei *Vasia* curare gli armenti, sacrificare, studiare i libri sacri, trafficare, prestare, lavorare la terra.

91. Ai *Sudra* non assegnò che il servire le classi precedenti, senza scemarne il merito ».

Inoculati questi *articoli di fede*, i Bramini fissarono le pene ai delinquenti con una insultante e spaventevole sproporzione.

Vedi i versetti 161 a 168 del libro primo del citato Codice.

Vi ha di più: quel Codice riconosce pure la preeminenza tra gl'individui della medesima Casta. È scritto nel versetto 155 del libro VII:

« La preeminenza è regolata dal sapere fra i Bramini —, dal valore fra gli Sciatria —, dalla ricchezza in grano fra i Vasia —, dall'anzianità fra i Sudra ».

§ 27. — Si lascino gl'Indiani.

---

(1) Il testo di questo Codice fu pubblicato a Parigi da Chezy nell'anno 1830. — Tre anni dopo venne tradotto in francese da Loisleur Delongchamps. — Cesare Cantù tradusse in italiano la traduzione francese.

Oggi che la *uguaglianza naturale* è un *Vedam* indiscutibile, ed un profondo sentimento di tutti gli uomini, dal sovraintelligente al cretino, niun legislatore dovrebbe osare d'impartire *privilegio*, vuoi *d'impunità*, vuoi *di foro*, vuoi di qualsiasi *eccezionale garantia.*

§ 28. — Uno sguardo alla *legislazione italiana.*

Mi si fanno presenti molti dettami in aperta ribellione contro i moniti della ragione pura.

Qualche esempio.

1.° Io comprendo poco la ragione di essere del Senato del Regno.

Ma ciò che non comprendo punto, o comprendo troppo, è quel frammento dell'articolo 37 dello Statuto, che suona:

« Il Senato è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri ».

2.° E meno di meno comprendo, o comprendo a fondo, il disposto degli articoli 8 e 110 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865.

« *Articolo 8.* — Il Prefetto ed i Sotto-Prefetti, o coloro che ne fanno le veci, *non possono esser chiamati a render conto dello esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.*

Articolo 110. — Le disposizioni di cui all'articolo 8 sono applicabili ai Sindaci. »

3.° Io comprendo i riguardi dovuti al sommo sacerdote.

Ciò che non comprendo è la legge del 13 maggio 187[illegible] intorno alle guarentigie a favore del Sommo Pontefice.

Questa legge, monumento d'ignoranza della ragione di Stato, non solo lasciò insoluti tutti i vitali problemi, ma aumentò la confusione ed il caos.

§ 29. — *Obbiezione.*

Contro le tue geremiadi intorno alla pretesa *disuguaglianza dinanzi alla legge* sta come torre ferma l'articolo 24 dello Statuto. — Eccone il tenore:

« Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono *eguali dinanzi alla legge* ».

§ 30. — *Risposta.*

In altro mio lavoro giuridico dimostro ampiamente ciò che qui intendo accennare. Cioè:

1.° Che, posta mente al genesi di ogni Statuto costituzionale, si arguisce che le tavole statutarie *non garantiscono* lo esercizio dei dritti dei cittadini, sibbene *promettono di garantirlo.*

2.° Che la *promessa* deve concretarsi mercè le *buone leggi* correlative.

3.° Che, se le correlative leggi si risolvessero in negazione della garantia, la *promessa* tornerebbe derisoria.

4.° Che, per converso, anche senza promessa statutaria, anzi anche senza ombra di Statuto, se le leggi armonizzassero coi sani principii, per ciò solo si conseguirebbe la suprema garantia.

§ 31. — Queste deduzioni emanano due altri corollari:

1.° Col più largo e promettente Statuto costituzionale un popolo può essere schiavo al pari degl'Iloti, e morire di dispotismo nel grembo della libertà statutaria, rinnegata dalle leggi.

2.° Col più anemico e tisico Statuto costituzionale, anzi anche senza ombra di Statuto, un popolo può essere libero al pari dei cittadini di Sparta, nei periodi più leggiadri e gloriosi della loro civile libertà.

Terza Misura Preventiva:

Corretta amministrazione della giustizia.

§ 32. — *Importanza della Magistratura.*

La Magistratura è altrettanto veneranda ed antica, quanto le stesse leggi. Queste e quella sorgono coeve.

Senza la contemporaneità della Magistratura, qual pro dalla pubblicazione delle buone leggi (1)?

Qual pro dallo inesorabile loro impero sopra di tutti indistintamente (2)?

E quale avrebbe significato il *civitas fundata legibus* di Pomponio (3)?

Della necessità e della importanza della Magistratura dissero parole di oro Cicerone, Pomponio, Dante, Bacone, ed altri ed altri.

Cicerone (*De legibus*):

« *Vereque dici potest* Magistratum legem esse *loquentem, legem autem Magistratum mutum* ».

Pomponio. — L. 2, § 13, Dig. I, II, *De origine juris*, etc. (Pomponius lib. singulari Enchiridii):

« *Post originem juris, et processum cognitum, consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine cognoscamus; quia, ut exposuimus,* per eos qui juri dicundo praesunt, effectus rei

(1) Ved. il § 20 e seguenti.
(2) Ved. il § 23 e seguenti.
(3) Ved. il cit. § 20.

ACCIPITUR: *quantum est enim jus in civitate esse,* NISI SINT QUI JURA REGERE POSSINT ?......... „

DANTE (Purg. VI, 76):

> " Ahi serva Italia, di dolore ostello,
> Nave senza nocchiero in gran tempesta,
> Non donna di province, ma bordello!
> Che val perchè ti racconciasse 'l freno
> Giustiniano, se la sella è vota?
> Senza esso fora la vergogna meno „.

BACONE (De justit. univ., cit. aphor. 73):
« *Judicia anchorae legum sunt* ».

Ditalchè è a reputarsi minore iattura lo avere buoni Magistrati e cattive leggi, anzichè buone leggi e cattivi Magistrati.

La cattiva applicazione della legge chiama lo *esercizio arbitrario* delle proprie ragioni, le violenze, i corrucci; e la Società viene inondata di reati.

Quando invece può farsi assegnamento sul trionfo della giustizia, mettesi da parte ogni privata vendetta, e si aspetta con calma la riparazione dei torti patiti.

§ 33. — *Maggiore importanza della Magistratura nei paesi governati a libero reggimento.*

In cotali Paesi la Magistratura ha l'obbligo di vegliare come Argo, e di reprimere con mano gagliarda, a fine:

1.° Di salvoguardare i privati contro le soperchianze del governo e dei pubblici funzionari, alle quali sospinge quel tale dualismo dinamico che ognuno concepisce di leggieri.

2.° Di salvoguardare il governo ed i pubblici funzionari contro le trascendenze dei privati, originate dallo stesso dualismo.

3.° Di salvoguardare le fiacche *minoranze* contro le prepotenze delle inebbriate ed albagiose *magggioranze.*

4.° Di salvoguardare le *maggioranze* contro gli attentati delle uggiose ed intraprendenti *minoranze.*

§ 34. — Un filosofo dell'antichità, domandato che cosa facesse Giove nell'Olimpo, rispose: *Resiste ai prepotenti.*

Se ad un filosofo moderno si domandasse che cosa faccia la Magistratura, non potrebbe rispondere che così: DOVREBBE RESISTERE *ai prepotenti...*

E pure sarebbe desiderabile che potesse rispondere: RESISTE *ai prepotenti,*

§ 35. — *Effetti della corretta amministrazione della giustizia.*

1.° Ogni atto di giustizia rivela i vantaggi della civile consociazione.

2.° È un inno alla LIBERTÀ, avvegnachè questa altra cosa non sia che *la giustizia messa in pratica.*

3.° I corretti oracoli dei Giudici sono le pietre che compongono la statua di Astrea. E la Magistratura, innalzando una statua a questa Diva, innalza una statua a sè stessa.

4.° — Ogni atto di giustizia cementa l'armonia tra i privati cittadini ed i Poteri dello Stato; e conforta le istituzioni come un ricostituente di prima forza.

5.° I corretti pronunziati ingenerano il convincimento che la toga del Magistrato non viene trascinata nel mercato; e che il rispetto ai dritti altrui è la sola moneta con cui si acquista la incolumità dei dritti proprii.

6.° Lo stesso condannato, dopo essersi virilmente difeso, in ubbidienza all'oltrepotente ed irresistibile instinto di conservazione, finisce col rassegnarsi alla meritata condanna; e scende nella *casa di pena* senza imprecazione e bestemmia sulle labbra, e senza stimolo di vendetta nell'animo.

Cosa più che naturale, perciocchè, al dire di Ovidio,

“ *Leniter ex merito quidquid patiare ferendum est.*
Quae venit indigne poena, dolenda venit. „

7.° In somma: la corretta amministrazione della giustizia, affermando i supremi fattori dell' *ordine, previene molti disordini.*

§ 36. — *Effetti della magagnata amministrazione della giustizia.*

1.° Ogni atto d' ingiustizia è una dura scossa alla opinione dei vantaggi della civile consociazione. — Chi per opera dei Giudici subisce una ingiusta condanna, è trascinato ad invidiare la sorte dei Selvaggi dell' America e dell'Oceania, e dei Nomadi dei deserti dell'Africa e dell'Arabia.

2.° Ogni atto d'ingiustizia è un canto sepolcrale alla LIBERTÀ; giacchè, come ho detto (§ 35, n. 2°), la libertà è la *giustizia messa in pratica.*

3.° Scende come sfida insolente alla pazienza della cittadinanza; e provoca alla reazione ed alle rappresaglie.

Massimamente qualora venga condannato un innocente.

L' assoluzione del reo fa dubitare della correttezza della giustizia umana; ma la condanna dello innocente fa dubitare di Dio.

4.° Lo innocentemente condannato è in preda alle smanie— Scende nella *casa di pena* colla imprecazione e colla bestemmia sulle labbra — Porta nel seno le Furie inspiratrici di sentimenti di odio implacabile e di asprissima vendetta.

5.° Ogni atto d'ingiustizia è un forte colpo di catapulta contro il Tempio di Astrea — E la Magistratura, atterrando inconsultamente il Tempio, rimane essa stessa sepolta sotto le macerie.

6.° E trascina nella sua ruina *qualche cosa di più elevato*.

Io scrissi in tutti i miei lavori, e qui ripeto:

« Uno Stato può vivacchiare *per un pezzo*, anche quando il popolo è in catene; ma, senza una esemplare amministrazione della giustizia, la catastrofe è *immediata*, sotto qualunque forma di governo ».

Luigi Filippo, Ministero Guizot, Magistrati francesi di quel tempo, io vi tengo presenti alla mia mente mentre esprimo questo concetto!

Orazio osservò (Epist. lib. I, II, 10):

« *Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi* ».

Ed io dico:

« *Quidquid delirant judices, plectuntur reges* ».

7.° In somma: la ingiustizia, negando i supremi fattori dell'*ordine, crea molti disordini.*

§ 37. — *Requisiti più rilevanti che debbono concorrere nel Magistrato, per garantire la corretta amministrazione della giustizia.*

1.° *Requisito — Largo calore di raziocinio.*

Frutto di naturale attitudine, e di lunghi e diligenti studii. È dote della mente.

§ 38. — 2.° *Requisito — Scarso calore di cormentalismo.*

Il soverchio *cormentalismo* è una delle principali cause di traviamento. — Si oppone alla *fermezza* nella imparziale ed inesorabile applicazione della legge. — È vizio del cuore, non già laudabile prerogativa.

Lo sdolcinato *sentimentalista* deponga la toga, e vesta la tunica del Trappista.

La storia antica abbonda di esempi di carattere fermo ed impassibile nei giudici. — Ne citerò uno.

Era l' anno di Roma 415. — Nella guerra contro i Latini si bandì il divieto di battersi senza gli ordini dei Consoli.

Questi inviarono alquanti cavalieri per conoscere i movimenti del nemico; e tra essi Tito Manlio, figlio di Tito Manlio Torquato, uno dei Consoli.

Il baldo giovane Manlio si spinse fino alla porta del campo dei Latini.

Da uno dei più valorosi dello esercito nemico fu sfidato a singolare tenzone.

Accettò la sfida con fiero ardimento, atterrò l'avversario, e presentossi alla tenda del *Console Padre* colle spoglie opime.

Non gli servì di scusa il grado, nè il riportato trionfo, nè la qualità di *figlio del Console*. — Il padre lo condannò a morte, e la sentenza fu senza indugio eseguita.

Furon queste le parole del *giudice padre*:

« Tu, o Tito Manlio, senza riguardi agli ordini dei Consoli, hai violato la disciplina militare. Mi hai messo nel bivio di sacrificare la mia Patria, o il mio figlio — Ma non istò titubante in questa dolorosa alternativa. —Del resto, poichè la tua morte è utile alla tua Patria, non credo che ricuserai di subirla. — Littori, legatelo; ed a voi, soldati, serva di esempio il suo castigo ».

Ecco la tempra dei figli dell'antica Roma.

Oggi abbiamo Roma; ma dove sono i Romani?

§ 39. — 3.° *Requisito* — *Larga moralità.*

La carica di Giudice vuol essere *fine della vita*, non *mezzo di vita epicurea; sacerdozio*, non *mestiere*.

In tutti i tempi ebbesi a deplorare qualche esempio d'immoralità.

Cicerone nella orazione *Pro Cluentio* fa menzione di una causa sottoposta alla decisione di trenta Giudici, tra i quali un certo Staleno.

Il quale accettò dall'accusato, come premio dell'assoluzione, la somma di 640 sesterzii (80 mila franchi all'incirca), da dividersi tra lui e quindici altri giudici. Fatto sta che Staleno si appropriò la intera somma; e l'accusato venne condannato.

Superfluo qualunque comento!....

§ 40. — 4.° *Requisito* — *Indipendenza a tutta prova.*

Il Giudice non abbia altro suggeritore che la legge. Sia tetragono allo infuriare delle minacce e delle pressioni; sordo alle promesse, alle blandizie; superiore alle tentazioni sotto qualunque forma si presentino.

Scolpisca nell'animo il monito di Cicerone (*De legibus*):

« MAGISTRATIBUS LEGES, POPULO MAGISTRATUS PRÆSUNT. »

D'AGUESSEAU ci trasmise un memorando esempio d'indipendenza, rifiutando a Luigi XIV ed al suo ministro Voisin il sollecitato servizio di conchiudere in favore della Bolla *Unigenitus*.

La stessa moglie lo infervorò alla resistenza; per guisa che mentre il marito, chiamatovi dal re, moveva per Versailles, gli disse:

« *Allez! Oubliez, devant le roi, femme et enfants. Perdez tout, hors l'honneur* ».

§ 41. — 5.° *Requisito* — *Non impegolarsi nella politica partigiana* (1).

Quando la politica di partito inframmette il suo zampino nei giudizii, l'attività del Giudice non si rivolge più contro i *fatti*, ma contro le *persone* avversarie.

Dal canto mio ho avuto sempre in conto di dogma che nei Paesi regolati a reggimento costituzionale la qualità di *Magistrato* sia da noverare tra le assolute ed indeclinabili *incompatibilità parlamentari*.

Appena nell'animo del Magistrato cominciano a serpeggiare i prodromi della febbre di candidato, succede in lui una inevitabile trasformazione.

Per incarnare il disegno, egli ha d'uopo di propiziarsi i *Sovrani-Elettori*, e con ispecialità i *magni-Elettori*, cioè i *caporioni* che s'impongono agli *Elettori-pecore*.

Da questo momento i *magni-Elettori* che, per ordinario, non fanno nulla per nulla, non hanno più ritegno di domandare qualche *favore* all'ambizioso Candidato. Ed il *favore* bene spesso è il sacrifizio della *imparzialità* nell'amministrazione della giustizia.

Che farà il Magistrato? La sua risoluzione dipenderà dai gradi della febbre di raggiungere il suo ideale.

Oltreacciò, la candidatura del Magistrato potrebbe essere avversata da un intiero partito. Ed allora, anche inconsciamente, il Magistrato è trascinato nella lotta. Smarrisce la calma; sente il pungolo dell'avversione e del rancore; e, nel giudicare, il partigianesimo si sostituisce al sentimento della giustizia.

Vinta la prova, e divenuto *onorevole*, il Magistrato potrebbe farci assistere ad uno spettacolo non molto edificante. E lo spettacolo è questo. — Dal momento dell'accettazione del mandato l'*onorevole* non è più nè Magistrato, nè Deputato.

Lo cerchi nell'Aula della giustizia? Ti si risponde: è nell'Aula del Parlamento.

Lo cerchi nell'Aula del Parlamento? Ti si risponde: è nell'Aula della Giustizia.

Ma in realtà non è nè nell' una, nè nell' altra. Valendosi dei *biglietti gratuiti* sulle ferrovie e su' piroscafi, sta in perenne moto per darsi lo svago di visitare le Città del Regno.— Ed intasca, per non dire scrocca, lo stipendio di Magistrato!

E se talvolta interviene alla Camera, vi è spinto dal dolce desio di trascinare il voto nel mercato, e procacciarsi un

(1) Di questo requisito tenni parola nell'*Articolo* LXII, n.° III.° dell' altra mia opera: *Pochi Articoli politici scelti fra i molteplici.*

indebito traslocamento, o anche una *promozione scandalosa*, a discapito dei Colleghi, e ad ingiuria della giustizia.

E se talvolta si presenta nel Santuario di Astrea, vi accorre o per favorire un correligionario politico, o per perpetrare un atto di codarda ostilità contro un avversario politico.

E per tal guisa, i Magistrati che, prima d'impaniarsi nella politica, forse appartenevano alla falange degli onesti, metamorfosati in *Magistrati-Deputati*, divengono cattivi Magistrati, peggiori Deputati, pessimi cittadini.

A coonestare la eleggibilità dei Magistrati, i manipolatori delle leggi elettorali, adducono per ragione che non bisogna defrandare la Patria del concorso dei *lumi dei Magistrati.*

In verità, deve essere molto in basso quella Nazione che non trova, in tutte le altre classi dei cittadini, *nomini illuminati.*

Nella storia della nostra Italia si registra il nome di un uomo che, senza jattanza, potè esclamare:

« Se vo, chi resta? E se non vo, chi va? ».

Ma quell'uomo era il Priore di Firenze, al quale si faceva viva instanza di recarsi come Ambasciatore presso quella vecchia volpe di Bonifacio VIII.

Ma quel Priore nomavasi DANTE ALIGHIERI.

« Onorate l'altissimo Poeta! »

QUARTA MISURA PREVENTIVA:

Corretto servizio in tutti gli altri rami della pubblica amministrazione

§ 42. — I pubblici funzionari in generale sono i congegni e la vita degli Stati.

Col loro esemplare procedere si attirano l'affetto e la stima delle moltitudini, e *prevengono* il disgusto ed il malcontento, cause di perturbazione, di riluttanza e di reati di vario genere.

§ 43. — Per converso, la sbrigliatezza e l'arbitrio dei funzionari pubblici ingenerano il generale disordine; sono cause di turbolenze, di scosse e di reati; e precorrono la ruina degli Stati.

La coltre funebre dei governi è composta di tanti microscopici fili di odio originati dai soprusi degli amministratori della cosa pubblica.

§ 44. — I tralignati funzionari pubblici si riconoscono ad uno di questi segni:

1.° Tengonsi obbligati *esclusivamente* al governo del conseguimento della carica.

2.° Reputano i doverosi atti di amministrazione un *favore* impartito ai privati, misconoscendo che essi sono gli *agenti* del pubblico che degnasi di pagare loro lo stipendio.

3.° Poco, o nulla accostevoli, — alle legittime instanze, ai ragionamenti, alle suppliche rispondono con isbadigli, con vaniloquii, con impazienza; quando non preferiscono di sdraiarsi sui seggioloni in atteggiamento di Giove Olimpico, e serbare uno sprezzante ed oltrespinto silenzio.

4.° Ove non possano esimersi dal compiere certi doveri, si comportano con manifesto sussiego, come se elargissero una *grazia speciale.* E sopratutto i giovincelli ed i monellacci si abbandonano a villane sgarbatezze, ed a modi di altera impazienza, degna di frusta e di scappellotti.

§ 45. — *Requisiti più elementari che debbono concorrere nei funzionari pubblici.*

1.° Cognizioni ed attitudine speciali per lo esercizio della carica.

2.° Moralità a tutta prova.

3.° Conoscenza di uno *specialissimo galateo,* cui apporrei il titolo: *Galateo degli amministratori della cosa pubblica nello esercizio delle loro funzioni.*

§ 46. — Nei governi di consorteria e di confrediglia partigiana può mai sperarsi che i pubblici funzionari si abbellino di così fatti requisiti?

È cosa più desiderabile che conseguibile.

Tutti gli officii pubblici vengono *fraternamente* divisi fra i consorti, i loro ascendenti, discendenti, collaterali, e via via.

E se qualche officio resta ancora disponibile, viene conferito alla ingorda pleiade dei satelliti che appoggiano, o fanno mostra di appoggiare i governanti in tutte le loro frenesie liberticide.

§ 47. — E però nel conferimento delle cariche i *requisiti* non vi entrano nè punto, nè poco. Siamo tutti *uguali,* dicono i consorti, *ma le cariche son fatte per noi.* — Lungi, o profani!.....

L'Italia non è di quei *melensi* che la fecero, ma dei *sagaci* che hanno l'attitudine di spogliare i popoli.

§ 48. — Un misavventurato cittadino, danneggiato in tutti i sensi dalla *crassa ignoranza* di un pubblico funzionario, se appellasi ai costui superiori, raccoglie rabbuffi.

“ Va cercando conforto, e trova affanno „

Come! apostrofa il superiore: Voi osate farvi giudice della *sagace scelta* operata dal governo?

E poi, quando anche non fosse *oggi* all' altezza del man-

dato, questo funzionario pubblico acquisterà *saggezza* colla esperienza. — *Regnum regnare docet.*

E come dire: lasciate che un giovinastro eserciti l'officio di chirurgo, senza avere *oggi* alcuna nozione di anatomia. A furia di vivisezioni sugl' infermi giungerà a distinguere la differenza tra i comuni tegumenti, i muscoli, le vene, i nervi, le ossa, gli organi, e via via.

Logica portentosa!

Con somigliante logica un *coso* qualunque, nominato ammiraglio, o generale di armata, solo perchè carne della vostra carne, subirà *oggi* una vergognosa disfatta, *salvo ad acquistare saggezza colla esperienza!.....*

§ 49. — Un altro cittadino, decorticato dalla *immoralità* di un pubblico funzionario, fa echeggiare i suoi lamenti nelle superne sfere.

Gli si risponde:

I pubblici funzionari sono carne della nostra carne, creature ad imagine e similitudine nostra. Noi li giudichiamo morali *al pari di noi*, e ciò basti.

Basta davvero!... *Morali al pari di voi.* Quali Angioli!!.....

E se per poco i decorticati si rendono insistenti, per tutta *riparazione* si spediscono decreti di *promozione* ai decorticatori.

§ 50. — Un altro cittadino, villanamente e vigliaccamente insultato e sopraffatto da un funzionario pubblico, reclama *riparazione* con parole un tantino vivaci.

Gli si comunica:

Voi non rispettate il *principio di autorità.*

Risposta insensata e dannosa ad un tempo.

§ 51. — Io ho nudrito sempre un sincero sentimento di entusiastico rispetto alla pubblica autorità.

Ho sempre ammirato la energia del Console Fabio, intesa a farla rispettare.

Narra la storia che nell'anno di Roma 539 gli eletti Consoli si posero in viaggio; cioè Sempronio per la Lucania, e Fabio, figlio del Gran Fabio, per l'Apulia.

Il padre di Fabio lo raggiunse presso Suessola per militare sotto di lui col titolo di Luogotenente Generale.

I Littori lo lasciarono andare innanzi *a cavallo.*

Ma il Console Figlio disse ai Littori: Fate il vostro dovere. E questi intimarono al padre di *porre il piede a terra.*

Allora il padre disse al figlio:

« Io voleva assicurarmi se sapevate di esser Console ».

§ 52. — Io dunque proclamo altamente il rispetto al principio di autorità, ma con un correttivo.

Ecco il monito:

« Di tanto va *rispettato il principio di autorità* nei funzionari pubblici, per quanto cotestoro *rispettano l'autorità dei principii* ».

So che il mio correttivo non può andare gran fatto a versi ai governi partigiani ed avidi di potere e di repentina fortuna. Essi prediligono i loro dannati criterii, i quali non solo non sono adatti a spegnere le *causalità* dei reati, ma sembrano escogitati a bella posta per creare nuove spinte criminose.

Uomini dappoco! Non vi accorgete che sono *vostri* i molti reati derivanti dagl'incentivi *da voi* posti in essere?

QUINTA MISURA PREVENTIVA:

Pronta refrenazione dei leggieri trascorsi.

§ 53. — Aforismi degl'Indiani, afor. 11:

« Non trascurate le minute cose. Più festuche arrestano la marcia degli elefanti ».

Sì, uno dei più potenti mezzi di *prevenzione* dei gravi reati è la *pronta refrenazione dei leggieri trascorsi.*

Chi non si oppone al primo traviamento di poca entità detrimentosa, alletta ai falli graviori.

« . . . . . L' invendicata ingiuria
Chiama da lungi la seconda offesa (1) »

Chi non respinge la forza nascente non vale più ad ostare la forza ingigantita.

« Poca favilla gran fiamma seconda (2) »

SESTA MISURA PREVENTIVA:

Ostacoli ai primi lampi di rio disegno del turbolento.

§ 54. — Ai primi lampi di rio disegno elevisi una insormontabile barriera tra il concetto del manigoldo e la incarnazione del disegno.

« Alcuni uomini, esercitati di lunga mano a vigilare i ribaldi, ed a scrutare le loro più recondite intenzioni, impediscono ben sovente molti reati in grazia di una *preveggenza* utile, e di misure salutari.

« La vigilanza di un'accorta polizia, non lascia, per ordi-

(1) Salvator Rosa, Sat. III, vers. 17.
(2) Dante, Paradiso, I, 34.

nario, nè la speranza, nè la possibilità di agire allo scellerato che la trova da per tutto, senza vederla in alcun luogo, e che arrossisce degli ostacoli che il caso sembra opporgli, senza giammai sospettare che questo preteso caso è diretto da una profonda saggezza (1) „.

§ 55. — A continuare il catalogo delle *misure preventive* più rilevanti ed efficaci (§ 19), occorre premettere:

1.° Che nell'uomo vuolsi riconoscere:
La vita *intellettiva*;
La vita *sensitiva*;
La vita *vegetativa*.

2.° Che ai governi corre l'obbligo:
Di alimentare e vivificare la vita intellettiva, per quanto loro è possibile;
Di disciplinare la vita *sensitiva*;
Di rendere comoda ed agiata la vita *vegetativa*.

QUANTO ALLA VITA INTELLETTIVA

Settima Misura Preventiva:

Promuovere ed agevolare la istruzione; e tenere in pregio il merito scentifico, senza accettazione di fede politica.

§ 56. — *Istruzione.* — È il pane della mente, il faro della volontà.

Assennatamente fu detto e ripetuto:

“ La popolazione delle carceri è in ragione inversa della popolazione delle scuole. „

Avendo detto l'Alighieri (Inf., I, 1):

> “ Nel mezzo del cammin di nostra vita
> Mi ritrovai per una *selva oscura*,
> Chè la diritta via era smarrita „ —,

i chiosatori avvertirono che per *sèlva oscura* debba intendersi il secolo incolto del Poeta; secolo divenuto quasi selvaggio dal vizioso guelfismo.

Secolo d'ignoranza e di cecità, e secolo di turpitudini e di reati sono sinonimi.

Quindi premura dello Stato:

1° Di espandere su tutti i cittadini la istruzione *gratuita ed obbligatoria*, limitata alla parte rudimentale, intesa ad ino-

(1) Parole che leggonsi nei motivi del Codice d' istruzione criminale francese.

culare la conoscenza dell'*Io*, come uomo e come cittadino, e lo ardente culto della Patria.

Estesa più oltre, creerebbe una falange di *spostati*, ed un prossimo futuro formicolaio di facinorosi parassiti.

2° Di curare che la speciale istruzione tecnica e professionale non venga intralciata da metodi empirici e fastidiosi, nè, come in Italia, oberata di tasse enormi, sicchè rendasi accessibile ai soli ricchi, e divenga un irritante privilegio.

I versi di Dante (Inf., I, 10:)

> " Io non sò ben ridir com'io vi entrai,
> Tanto era pien di sonno in su quel punto
> Che la diritta via abbandonai " —,

sono comentati così dal penetrantissimo Gabriello Rossetti:

« Qui il Poeta vuol dire che quando Ei lasciò la verace via della innocenza nella sua prima età, la sua ragione non era abbastanza sviluppata, e quasi dormiva; e quindi, tratto dal cattivo esempio, s'immerse anch'egli nei vizii; giacchè la diritta via era da tutti smarrita ».

Di regola, lumi e virtù vanno in concorde armonia; tanto vero che nei governi dispotici, ove la virtù è perseguitata come reato, gl'ingegni più preclari vanno a finire sul patibolo, nelle prigioni, nello esilio, nella miseria.

Dante scriveva (Inf., I, 13):

> " Ma po' ch'io fui a piè d'un colle giunto,
> Là ove terminava quella valle
> Che m'avea di paura il cor compunto,
> Guardai in alto, e vidi le sue spalle
> Vestite già de' raggi del pianeta
> Che mena dritto altrui per ogni calle " —,

e Rossetti notava:

« Il sole è detto *pianeta*, perchè nel sistema astronomico di quei tempi, credendosi che girasse intorno alla terra, era stimato tale.

La vetta termina ove comincia il colle, perchè il vizio confina colla virtù.

Il lume del sole riveste la cima del colle, perchè la ragione, col mostrarci la sublimità della virtù, c'invita ad aspirarvi; e *mena dritto altrui per ogni calle*, perchè varie sono le vie per cui alla virtù ci guida, secondo i varii stati vmani. — Altra è quella di un Magistrato, altra è quella di un militare; ma tutte là tendono, come tante linee rette che aunno a terminare in un centro comune ».

La critica esaminatrice ha pur troppo bene osservato che

Alessandro, sol perchè digiuno di astrologia, corse pericolo che il suo esercito si sollevasse nel punto d'impegnarsi la seconda volta a combattere contro Dario. Imperocchè, ecclissatasi la luna, i soldati s'impaurirono, credendosi minacciati dall'ira celeste. — E bisognò che Alessandro facesse venire *Aegyptios vates, quos Cœli ac Syderum peritissimos credebat, quid sentire expromere jubens* (Curt. lib. IV.)

I quali, non volendo divulgare allo esercito i misteri dell'astrologia, dissero impertanto che l'ecclisse era *buono augurio*, poichè, essendo il sole adorato dai Greci e la luna dai Persiani, era indizio della perdita di questi.

Per lo contrario, Sulpizio Gallo, Maestro del campo, avendo previsto che doveva ecclissarsi la luna, congregato l'esercito di accordo col Console, così parlò:

« *Nocte proxima, ne quis id pro portento acciperet, ab hora secunda usque ad quartam horam noctis lunam defecturam esse* ».

Il pronostico, seguìto l'ecclisse, servì a non conturbare i soldati; anzi *edicta hora luna cum defecisset, Romanis militibus Galli sapientia prope divina visa* (Livius, Dec. V, lib. IV.)

Cristoforo Colombo salvò sè stesso ed i suoi uomini quando, prevedendo un'ecclisse lunare, ne fece predizione ad uno dei barbari principi Indiani; e gli diede a credere che ciò sarà segno dell'ira degli Dei, perchè gl'Indiani si rifiutavano a dargli vettovaglia.

Verificatasi la predizione, ed il preconizzatore creduto uomo celeste, ebbe tutto il desiderato in gran copia.

§ 57. — Quale istruzione è mai quella che i governi reazionarii di Europa diffondono nel popolo?

La *rudimentale* può sintetizzarsi così: I miracoli di S.ª Caterina da Siena, e le portentose gesta dei Reali.

Nella istruzione *tecnica e professionale* regna la confusione e l'empirismo, meditati di lunga mano per gittare la gioventù in un ginepraio di putride dottrine, incepparne l'ingegno e ridurla a disperare di raggiungere la diritta via del sapere.

§ 58. — *Tenere in pregio il merito scientifico.*

I governi perspicaci e di coscienza netta inchinano il merito scentifico. Imperciocchè le menti elevate, usando a bene l'ingegno, sono i veri sacerdoti della ragione di Stato.

I governi reazionarii e di cauteriata coscienza odiano il *recte sapere;* e preferiscono la mondiglia alla preziosità.

Le più salde capacità fatte segno:

Alla guerra aperta dei *tartufi* politici;

Alla guerra aperta degli *speculatori ed affaristi* che inchinano sempre il sole nascente;

Alla guerra occulta dei correligionarî politici di un tempo, trasformati in girelle, ed in *ortodossi;*

Allo insano disprezzo delle *abbiette nullità soddisfatte.*

§ 59. — Siam giunti a tale che, per quanto possa essere veneranda una capacità, dee subire l'ostracismo financo dalle Accademie.

Dalle Accademie !..... *Pas même académicien ! !* ..

§ 60. — Siam giunti a tale che i sapienti *eterodossi*, per timore di peggio si rifugiano, come i Calibiti, nelle capanne dei deserti. . . . . .

QUANTO ALLA VITA SENSITIVA

Ottava Misura Preventiva :

Promozione del culto della morale pura, e della virtù nel suo proprio significato.

§ 61. — Se la istruzione è il pane della mente (§ 56), la castigatezza dei costumi è l' ambrosia del cuore, il nettare dei sensi.

Questa misura è il più possente deleterio opposto alla tentazione di delinquere.

I buoni costumi valgono meglio che le buone leggi.

Tacito (Da mor. Germ.) osservò da suo pari:

« *Plusque ibi valent boni mores, quam alibi plurimae leges* ».

Ed Orazio: *Quid leges sine moribus vanae proficiunt?*

E Cesarotti (Pronea), parlando della virtù.

" . . . . . . Ah! senza lei che fora
L'umana vita? A mille guai bersaglio;
Cogli affetti in tempesta, esposta ai colpi
Di nequizia e di sorte, — altri ripari
Non ha che lenti, inefficaci e manchi.
Legge sugli atti impera, al cor non giunge
Fonte degli atti rei; *pena punisce,*
Ma non previen; tronca l'infetto ramo,
Non lo rinnesta; cento scampi ha frode;
Ha confini il dover; misura il dritto;
Fredda e lenta è ragion; *sente e si slancia*
Virtude al ben, nè si riguarda intorno ".

§ 62. — Se tanta è la potenza dei *buoni costumi*, lo inculcarli è dei doveri il supremo.

" *Majus opus mores composuisse suos* (1) ".

§ 63. — Ma i buoni costumi, la virtù s'inspirano con l'esempio.

Divulgatissima è la sentenza di Giovenale:

" *Regis ad exemplar totus componitur orbis* ".

---

(1) Ovid. De Art. am. lib. III, verso 370.

Le moltitudini adocchiano più segnalatamente le classi dirigenti.

§ 64. — La educazione, i buoni costumi, la virtù, quando penetrano nelle pubbliche amministrazioni e nelle famiglie, si espandono come etere sottilissimo su tutti i consociati, di ogni ceto, di ogni età.

Costituiscono l'*ambiente puro*, il *carattere fermo e virile*, chè la civiltà d'un popolo non riponesi nell'ostracismo del *Voi*, o del *Tu*, per dare la cittadinanza al *Lei*. La stessa garbatezza dei modi potrà essere argomento di civiltà, ma non è di per sè stessa la *civiltà*.

§ 65. — Assicurato l'*ambiente puro* e la conseguente *virilità del carattere,* possiamo riprometterci le più nobili e magnanime imprese.

Scrive Filangieri (Scienza della legislazione, lib. III. cap. I): « Essa (la educazione) è quella che mi fa vedere in Isparta il *candidato* (1) che, escluso dal Consiglio dei trecento, gode che nella sua patria siensi trovati trecento uomini più degni e meritevoli di lui; il fanciullo che spira sotto *i colpi di probazione* che riceve sull' ara di Diana senza dare il minimo segno di risentimento e di dolore; l'Efebo che nelle giovanili pugne dalla legge prescritte muore piuttosto che dichiararsi vinto (2); la vedova che ringrazia i Numi che il suo sposo sia morto difendendo la Patria; e le madri di coloro che perirono nella battaglia di Leuctre congratularsi a vicenda, nel mentre che le altre vedevano, piangendo, il ritorno dei loro figli, ma vinti (3) ».

Ed io veggo Socrate, il quale osservò a Critone che lo sollecitava a salvarsi colla fuga: « Credi tu che possa reggersi uno Stato, ove i pronunziati del Tribunale rimangano ineseguiti e delusi?....

Riflette Montesquieu (Esprit des lois, livre VIII, ch. XVIII): « Non vi è stato popolo, ad opinar di Livio (lib. I), in cui la dissolutezza siasi introdotta più tardi, che il Romano.....

Tanta efficacia ebbe il giuramento su questo popolo che non vi fu cosa che più di esso lo chiamasse all'obbedienza delle leggi. Fece egli assai fiate, per osservarlo, ciò che fatto mai non avrebbe nè per la gloria, nè per la Patria.

---

(1) Si allude al candidato che Plutarco, in vita Lygur., chiama Pedarete.

(2) *Adolescentium* (dice Cic. Tusc. lib. V) *greges Lacedemone vidimus ipsi incredibili contentione certantes pugnis, calcibus. unguibus, morsu denique, ut exanimarentur priusquam se victos faterentur.* Ved. Seneca *De beneficiis.*

(3) Ved Plutarco in Agesil., — et Helianus Variar. histo. lib. XII, cap. 19.

Il Console Quinzio Cincinnato, avendo voluto far leva di un esercito nella Città contro gli Equi ed i Volsci, i Tribuni vi si opposero.

E bene, diss'egli, *tutti coloro che fecero giuramento al Console dello scorso anno, marcino sotto le mie bandiere.*

Indarno esclamarono i Tribuni che non erano più legati per tale giuramento; e che, quando fu fatto, Quinzio era privato.

Il popolo ebbe più religione di coloro che lo conducevano; nè diede retta alle distinzioni ed alle interpretazioni dei Tribuni.

Allorchè lo stesso popolo volle ritirarsi sul Monte Sacro, sentì rattenersi dal giuramento fatto ai Consoli di seguirli alla guerra. Formò disegno di ucciderli. Ma gli si fece notare come, malgrado ciò, il giuramento conserverebbe lo stesso vigore.

Puossi argomentare dal delitto che si proponeva di commettere quale idea egli avesse della violazione del giuramento.

Dopo la battaglia di Canne, il popolo, sbigottito, volea rifugiarsi in Sicilia.

Scipione lo fece giurare che rimarrebbesi a Roma; ed il timore di violare il giuramento la vinse sopra ogni altro timore.

Era Roma un vascello tenuto saldo nella tempesta da due àncore: *la religione ed i costumi.*

§ 66. — *Corruzione.*

Si rovesci la medaglia.

Se la *educazione* ed i *buoni costumi* operano nobili e magnanime imprese, e sono i più portentosi rimovitivi dei reati (§ 61 e seguenti), la *corruzione* genera effetti opposti e contrari.

Essa, oltre ad essere un male in sè, è consigliera di brutture, di nefandigie, di reati.

Quando muove dall'*alto*, irrompe impetuosa a mo' di fiumana torrenziale.

Tutto inonda ed allaga: le aule della giustizia e di tutte le altre pubbliche amministrazioni, — le famiglie, — i Collegi Elettorali, i Parlamenti.

§ 67. — *Le aule della giustizia.*

Ved. il § 32 e seguenti.

§ 68. — *Le aule di tutte le altre pubbliche amministrazioni.*

Ved. il § 42 e seguenti.

§ 69. — *Le famiglie.*

Gli esempi domestici riescono fuormisura pervertitori.

Si ascolti Giovenale (Sat. XIV, vers. 1):

" *Plurima sunt, Fuscine, et fama digna sinistra*
Et nitidis maculam haesuram figentia rebus,
Quae monstrant ipsi pueris traduntque parentes (1) „.

E lo stesso Giovenale (Cit. Sat. XIV, vers. 31):

" *Sic natura jubet: velocius vel citius nos*
Corrumpunt vitiorum exempla domestica, magnis
Quum subeunt animos auctoribus. Unus et alter
Forsitan haec spernant juvenes, quibus arte benigna,
Et meliore luto finxit praecordia Titan:
Sed reliquos fugienda patrum vestigia ducunt,
Et monstrata diu veteris trahit orbita culpae (2). „

§ 70. — *I Collegi Elettorali.*

Travolti anch'essi dal torrente della trionfante *corruzione*, aprono il turpe mercato dei suffragi.

§ 71. — *I Parlamenti.*

I Candidati, salve le eccezioni, non vergognano di abbandonarsi a tutte le arti disoneste, non esclusa la compra, per richiamare i voti sul loro nome.

E, prendendo sul serio un ironico epigramma di Sannazzaro, si tengono autorizzati a mettere *a prezzo* il loro *compro mandato*, poi che il trionfo arrise loro nelle scandalose elezioni.

Si sa che il Sannazzaro, stomacato degli atti di sfacciata simonia di quel tale Alessandro Papa che tutto esponeva allo incanto, vergò la famosa ironica e pungente nota:

" *Vendit Alexander claves, altaria, Christum.*
Vendere jure potest: emerat ille prius „.

---

(1) Versi così tradotti da Gargallo:

" L'opre degne d'infamia, e fan che macchia
Stampano eterna su' più tersi obbietti,
Molte sono, o Fuscin, che i padri stessi
Tracciauo, e in sè ne dan l'esempio ai figli. „

(2) Versi così tradotti dallo stesso Gargallo:

" Tal di natura è l'ordine: gli esempli
Dei domestici vizi, agili e presti,
Tanto perverton più, quanto maggiore
È il model che ne l'animo si stampa.
Forse avverrà che un giovinetto o due
Ne scampi, a cui Titan di miglior loto
Le viscere formò con man benigna:
Gli altri poi tutti delle patern'orme,
Che foran da fuggir, calcan la traccia,
E tratti son là dove la rotaia
Veggon segnata dal paterno errore. „

Ahimè ! — Quando il mandato è gratuito, — quando la vita costa un occhio nelle Città ove siedono i Parlamenti, — quando, ciò non ostante, nullatenenti notorii contraggono debiti per essere eletti —, quando dopo pochi mesi i divenuti *onorevoli* pagano con larga usura i contratti debiti, e spendono e spandono come tanti Cresi, che sentirsene ?

Mi cade di mano la penna !...

§ 72. — Allorchè le cose si delineano sì fattamente, che ne è della *libertà* allo interno, e della *indipendenza e del prestigio* all'estero ?

Allo interno il favellare di *libertà* è un atroce insulto, collo addobbo della profanazione.

La *corruzione* forma l'*ambiente impuro*, annulla il *carattere*, cancella la *civiltà* (§ 61 e seguenti).

E chiunque nasce, vive e si muove in questo *ambiente*, lo subisce quasi inconsciamente come un energico coefficiente dei suoi vizii.

« Il più profondo scellerato, dice Mirabaud (Sistéme social, Tom. I, chap. 1), avrebbe potuto diventare un uomo dabbene, se la sorte lo avesse fatto nascere da parenti virtuosi sotto un governo saggio, e se nella sua giovinezza fosse stato collocato fra buona gente.

Per lo contrario, un grand'uomo di cui ammiriamo le virtù, non sarebbe stato che un brigante, un ladro, un assassino, se avesse sempre vissuto in mezzo ad uomini di questo stampo.

L'abbietto cortigiano cui vediamo intrigare e strisciare nelle Corti, sarebbe stato un nobile e generoso cittadino in Atene, o a Roma.

Un Sibarita effeminato sarebbe divenuto un guerriero coraggioso a Sparta.

Newton sarebbe stato un feroce nomade, se fosse nato fra i Tartari, o fra gli Arabi ».

§ 73. — All'esterno poi e governanti e governati sono il trastullo di tutte le nazioni.

I reggitori di un popolo da essi loro corrotto, mentre si sbizzarriscono ad opprimere i così detti *loro soggetti*, servono i sovrani stranieri fino al grado estremo di umiliazione.

Schiavi in clamide reale, perchè

« . . . A chi servendo impera,
« La servitute è vera, è finto il regno ».

E se per poco questi schiavi coronati balbettano lamenti, rispondesi loro col sarcastico insulto di Lucullo, di Mario e

di altri Comandanti Romani diretto a Mitridate, a Tigrane ed a simili deboli regnanti:

« Renditi più forte di noi, o piegati ad ogni nostro volere ».

I popoli corrotti sono tenuti a vile, e reputati facile preda.

Tutte le nazioni, civili o barbare, armate o non armate, grandi o microscopiche, non tralasciano alcun destro per oltraggiarli.

La *corruzione* ed i *vizii* dei popoli e dei loro reggitori sono le armi più formidabili nelle mani dei loro nemici.

Del che era convinto il Gran Fabrizio.

Volgeva l'anno di Roma 472. — Fabrizio capitanava un'Ambasceria inviata a Pirro per sollecitare lo scambio dei prigionieri fatti nell'ultima battaglia.

Nel convito offerto agli Ambasciatori Romani si parlò della Grecia e di tutte le sette dei filosofi.

Cinea mostrò la sua predilezione per l'Epicureismo.

Fabrizio, poi che ebbe abbandonato il desco, esclamò a squarciagola:

« Grand'Ercole! Piacesse al Cielo che i Sanniti e Pirro seguitassero questa dottrina durante il tempo che saranno in guerra coi Romani. »

§ 74. — A vista dei salutari effetti del culto della virtù e della castigatezza dei costumi (§ 61 e seguenti), ed a vista della laidezza della *corruzione* e delle sue inevitabili conseguenze (§ 66 e seguenti), chi può mai applaudire l' apoteosi della *corruzione?*

E pure i *governi reazionari di Europa* la divinizzano con diabolica voluttà!

E ciò allo scorcio del secolo XIX!

Sconsigliati! In altra mia opericciuola (1) io scriveva:

« Nella guisa che cade incenerito dal fulmine chi suscita tempesta, nella guisa stessa viene divorato dai vermi chi semina corruzione. »

NONA MISURA PREVENTIVA:

Eliminazione dell' ozio

§ 75. — L'*ozio* va combattuto come capitale fattore dei vizii e dei reati.

Una legge di Solone teneva disonorato chi non esercitava una professione, o un' arte, o un mestiere.

(1) *Ecce homo* — ossia — Pochi Articoli Politici e miscellanei scelti fra i molteplici, art. LXXIII, pag. 242.

Ovidio cantava:

> " *Cernis, ut ignavum corrumpant otia corpus,*
> *Et capiant vitium, ni moveantur, aquae* ".

E lo stesso (*De remedio amoris:*)

> " Otia si tollas, *periere Cupidinis arcus,*
> *Contemptæque jacent, et sine luce faces* ".

Franklin ripeteva:

« Chi non fa nulla è in procinto di malfare. Un savio Imperatore Cinese osservava che per ogni uomo che non lavora vi è qualcuno nello impero che soffre la fame, od il freddo ».

§ 76. — E pure gli *Anfizioni* della politica europea alimentano migliaia e migliaia di fannulloni a spese dei contribuenti; sotto diversi titoli, uno più bugiardo dell' altro. E quando il titolo non è bugiardo, torna poco lusinghiero ....

E questo vespaio di parassiti fannulloni deride e sbeffeggia quei cittadini ai quali rapisce la sussistenza.

Decima Misura Preventiva:

Eliminazione del lusso

§ 77. — Il *lusso* è la filossera della compagine sociale.

È malattia contagiosa. — Dato il primo esempio, tutte le classi della cittadinanza si studiano d' imitarlo. E quando mancano i mezzi, il reato è chiamato a fornirli.

§ 78. — In tutti i tempi i più provetti legislatori tentarono di curare, con varii espedienti, questo corrosivo del corpo sociale.

Zaleuco da Locri fece assegnamento sopra una singolarissima *misura*. Eccola:

« Niuna donna esca di casa con più anelli e con soverchia pompa, *ove non sia meretrice*. — E niun uomo si mostri in pubblico con anelli e con vesti milesie, *ove non vada al lupanare*.

I prischi Romani, gelosi della semplicità dei costumi, furono acerrimi flagellatori del *lusso*. I Censori *notavano* gli autori di ogni atto che accennasse a *lusso*.

Narra Valerio Massimo (VIII, I) che il Console Marco Emilio Lepido fu *notato* per avere appigionata una casa a seimila sesterzi (1), ed alzato soverchiamente una villa.

---

(1) Poco più di lire 500—Ved. Cantù, Stor. univ., lib. III, cap. XXV.

Ma ben presto il *lusso* fece atto di presenza.

Molti espedienti si adottarono. Ed essi, se erano affetti da un peccato, questo consisteva nella esagerazione, o nella impossibilità dell' osservanza. — Esempi:

1.° Nell' anno di Roma 534 la *Legge Metella*, sanzionata dal popolo a premura dei Censori Caio Flaminio e Lucio Emilio, indisse il modo di pulire le vesti, allo scopo di evitare inutili spese.

2.° Nell' anno di Roma 539 la *Legge Appia*, ad arginare il lusso delle donne, ingiunse:

« *Ne qua mulier plus* semunciam auri *haberet; neu vestimento versicolori uteretur*, etc. etc. »

3.° Nell' anno di Roma 572 la *Legge Orchia-sumptuaria*, che prese titolo dal proponente Caio Orchio, Tribuno della plebe, determinò il numero dei commensali.

4.° Nell'anno di Roma 593 la *Legge Fánnia-Sumptuaria* prefisse la spesa della cena in ciascun giorno, e la qualità dei cibi.

5.° Nell'anno di Roma 639 la *Legge Emilia-cibaria* stabilì la qualità e la *quantità* dei cibi.

6.° Nell'anno di Roma 657 la *Legge Licinia-sumptuaria* determinò la spesa giornaliera per la tavola.

7.° Nell' anno di Roma 673 una delle *Leggi di Silla* limitò le spese di tavola, permettendo che solo alle calende, alle none ed agli idi di ciascun mese la spesa potesse estendersi a trecento sesterzi, etc. etc.

8.° Nell' anno di Roma 676 la *Legge Emilia-cibaria* regolò il genere dei cibi.

9.° Nell'anno di Roma 763 la *Legge Giulia-sumptuaria* refrenò il *lusso* della tavola. — Etc. etc.

Miseriarum miseriae!

Degenerati i costumi, gli argini sono inefficaci e manchi.

Dopo le conquiste Asiatiche il *lusso* spiegò tutta la sua deleteria potenza, assumendo proporzioni gigantesche.

Scrive Livio (lib. XXXIX, 6):

« *Luxuriae peregrinae origo ab exercitu Asiatico in Urbem invecta est* ».

Tutti gli antichi Scrittori osservano che l'Asia, vinta dalle armi romane, vinse Roma co' suoi vizii, rendendola *schiava del lusso*.

Sono scultorie le parole di *Seneca* (De Alex.): « *Armis vicit, vitiis victus est* ».

Così è: I tempi soppiantano i tempi!

§ 79. — Ad imbavagliare il lusso, rimedio eroico parmi lo esempio.

Riflette Tacito che lo inveterato ed eccessivo lusso delia tavola subì una sensibile diminuzione sotto Vespasiano.

La principale cagione di tale cangiamento fu lo *esempio* dello Imperatore.

Il quale e nella tavola ed in tutto il suo tenore di vita fece rivivere l'antica semplicità dei Romani. — E molti, per dare nel genio al Principe, non indugiarono ad imitarlo.

§ 80. — Ed oggi nella decrepita e purulenta Europa quali *esempi* scendono dall'*Alto*? Cieco chi non li vede.

E non èvvi mascalzone che resti insensibile agli *abbaglianti esempi*. E, per imitarli, non rifugge dal procurarsene i mezzi per tutte le vie stimmatizzate dall'Etica e dallo stesso Codice penale.

QUANTO ALLA VITA VEGETATIVA

Undecima misura preventiva:

Promozione dello incremento delle ricchezze nazionali —; e facilitazione di tutte le oneste risorse che contribuiscono a rendere lieta, comoda ed agiata la vita.

§ 81. — *Promozione dello incremento delle ricchezze nazionali.*

In ricca nazione ricco erario.

Ricco erario, felicità ed ordine allo interno; rispetto e preponderanza all'estero.

Popolo in pauperismo, popolo sospinto ai reati di ogni genere, specialmente quando la povertà pesa sopra uomini volgari.

Onde Orazio (Od. 24, lib. III):

" *Magnum pauperies opprobrium, jubet*
Quidvis et facere et pati,
Virtutisque viam deserit arduae ".

Un popolo in preda alla miseria non è una consociazione di creature umane, sibbene un ributtante ammasso di rettili stizziti.

§ 82. — *Facilitazione di tutte le oneste risorse.*

Le risorse disoneste (*turpis quaestus*) fanno di un popolo un'associazione di malfattori.

§ 83. — *Risorse che contribuiscono a rendere lieta, comoda ed agiata la vita.*

Tutti i consociati, pei fini della vita, hanno dritto al godimento dell'agiatezza e della prosperità; alla soddisfazione di tutti i piaceri leciti ed onesti, procurati con mezzi legittimi, e come prodotto della propria attività.

Non mi si opponga:

Ma se l'agiatezza entra nei fini della vita, perchè mai uomini di gran mente e di gran cuore preferiscono la povertà? Non hanno dunque qualitati umane?

Udite! Gli uomini di gran mente e di gran cuore hanno raffinate qualitati umane, e sentono quanto altri mai il bisogno dell'agiatezza.

Ma, date alcune infauste contingenze, hanno la virtù di posporla alla povertà.

Per esempio, laddove un governo, con arti subdole e con un sistema di tirannica intolleranza, ponesse agli uomini di gran mente e di gran cuore la penosa alternativa o d'indossare la divisa di Cosacco della milizia letteraria e farsi panegirista di atti vituperevoli, o di vivere nella povertà, il preferire la povertà è la santificazione della virtù e del sapere. — Si è in presenza di due mali: la vendita della propria coscienza, o la povertà. Tra questi due mali gli uomini di gran mente e di gran cuore preferiscono la povertà, come male minore; e la povertà si subisce come una sciagura, non già come un fatto voluto e ricercato.

§ 84. — Quali sono intanto le principali *risorse oneste?*

L'agricoltura, le arti, il commercio.

Riflette Filangieri (Scienza della legislaz., lib. II, capitolo 10):

« L'agricoltura, le arti, il commercio: queste sono le tre sorgenti universali delle ricchezze.

Coll'agricoltura si ottengono i prodotti della terra; colle arti si aumenta il loro valore, si estende il loro uso, si accresce la loro consumazione; col commercio si permutano, si trasportano, e si dà loro con questo mezzo un nuovo valore.

La prima dunque ci dà la *materia*, la seconda ci dà la *forma* (1), la terza ci dà il *moto*.

Senza la *forma* e senza il *moto* vi può essere la *materia* (2), ma senza la *materia* non vi può essere nè *forma*, nè *moto*.

La sola sorgente dunque assoluta ed indipendente delle ricchezze è l'*agricoltura* ».

---

(1) Filangieri avrebbe detto meglio: *una nuova forma.*

(2) Filangieri enuncia che *senza la forma vi possa essere la materia.* È una inavvertenza! La *materia* suppone indispensabilmente una *forma.* Il concetto di Filangieri sarebbesi meglio formolato così: *Senza una nuova forma vi può essere la materia.*

Duodecima Misura Preventiva :

Come corollario delle misure precedenti, eliminazione di tutte quelle cause che diminuiscono o distruggono la ricchezza pubblica, o le risorse dell' attività umana che rendono lieta, comoda ed agiata la vita.

§ 85. — La moltiplicità di queste cause è agevolmente concepibile.

Fra esse : la milizia stanziale, i tributi esagerati, la dilapidazione della pecunia pubblica.

§ 86. — *Milizia stanziale.*

È quella che permanentemente tiensi sotto le bandiere ed al soldo.

Diversa dalla milizia che, levata solamente in occasione di guerra, torna a casa in tempo di pace.

La *milizia stanziale* in tempo di pace offre la idea della *pace armata.*

§ 87. — Il popolo Romano aveva ricevuto dal fato un' altissima missione, di cui fa cenno Virgilio (Aen. VI) :

> " *Tu regere imperio populos, Romane, memento,*
> *Hae tibi sunt artes, pacisque imponere morem,*
> *Parcere subjectis, et debellare superbos* ".

E bene, i Romani non erano punto teneri degli *eserciti permanenti.*

Ed inoltre, nessuna paga era somministrata ai soldati *in tempo di guerra.*

A vero dire, prima dell'epoca delle *guerre straniere* (Anno di Roma 486), le belliche imprese non uscivano dai limiti delle *escursioni*, e non duravano che pochi giorni.

Fu solo nell'anno di Roma 349, quando si meditava di assalire la fortissima piazza di Vejo, che il Senato di moto proprio, ed in via *eccezionale*, assegnò una modicissima paga alla infanteria.

Tenore del Senatoconsulto, riportato da Livio (lib. I) :
" *Numquam nec opera sine emolumento, nec emolumentum ferme sine impensa opera est* ".

E nell'anno di Roma 352 si assegnò paga triplice alla Cavalleria.

§ 88. — Io non riprodurrò quanto mai si scrisse e si scrive intorno alle *armate stanziali*. Nè accetto la sentenza, che i *Figli della Patria,* componenti le *truppe stanziali*, sono la più salda e necessaria tutela della *Madre.*

Dico invece :

È favola che Saturno divorasse i propri figli.

Ma è dolorosa realtà che i figli della Patria, aggregati in esercito permanente, divorano, malgrado loro, la propria *Madre.*

§ 89. — *Tributi esagerati.*

È tradizione che un Re di Persia rispondesse ad un governatore di provincia il quale lusingavasi di andargli a versi colla proposta di aumentare le gabelle:

« Io voglio che sieno tosate, non già scorticate le mie pecore ».

Fenice di Re!....

§ 90. — *Dilapidazione della pecunia pubblica.*

I governi dovrebbero ben figgersi in mente che essi sono *amministratori*, e non già *proprietari* dello erario dello Stato.

§ 91. — *Come si comportano i governi reazionari d'Europa?*

1.° — *Quanto alla milizia* — le caserme e le torreggianti moli gittate a mare ingoiano tutte le ricchezze nazionali.

§ 92. — 2.° *Quanto ai tributi* — ne vogliono più della sanguisuga.

Questa riconosce la sazietà, e, sazia appena, si distacca dalla pelle; onde Orazio ebbe a dire:

" *Non missura cutem, nisi plena cruoris hirudo* ".

I governi reazionari di Europa non sono mai sazii. — Dalla pelle passano a rosicchiare tutto, financo le ossa, financo il midollo.

Tassano tutti i prodotti (e talvolta i non prodotti!...), dalle materie prime fino alle ultime trasformazioni; ed elevano al punto il tributo fondiario da costringere i proprietari ad abbandonare i fondi, distruggendo per tal guisa la proprietà.

A coonestare la intollerabile esagerazione dei tributi, ripetono il ritornello dei ministri di Luigi Filippo, re dei Francesi:

« La libertà pagasi a caro prezzo ».

Ma quei ministri, che furono la causa della detronizzazione del loro padrone, calunniavano la libertà. Non è la libertà che pagasi a caro prezzo, sibbene il dispotismo palliato col santo suo nome.

§ 93. — 3°. *Quanto alla dilapidazione della pecunia pubblica* — Nella ebrezza del potere i *governi reazionari* di Europa credonsi *assoluti padroni* della pecunia spremuta dalle vene dei contribuenti, la cui maggior parte allampa dalla fame.

E lo sperpero, per ordinario, serve a fini liberticidi ed im-

morali; e segnatamente ad arricchire tanti liberali da strapazzo e tanti accattatozzi, i quali battono fragorosamente le mani dinanzi allo spettacolo della demolizione financo del *Tempio del pudore*.

Corre il secolo d'oro per chiunque non vergogna di gridare a perdifiato:

Viva la mia morte! Muoja la mia vita!

TITOLO VI,

Partizione di tutte le discorse, e di tutte le ipotizzabili misure preventive in tre categorie.

§ 94. — Sotto un dato aspetto tutte le misure preventive vennero divise in *classi* (Titolo IV, § 12 e seguenti).

Sotto un altro aspetto accennossi al numero indefinito di esse (Titolo V. § 19 e seguenti).

Oramai, per determinare quali misure possono provocare la comminazione di una pena, giova dividerle in tre *categorie*.

Del che il titolo VI dà la denominazione, il VII prefinisce le misure di quale *categoria* possono giustificare la comminazione di una pena, in caso d'inosservanza.

§ 95. — Ecco intanto le tre categorie:

1ª Misure preventive che la scienza e la prudenza dichiarano necessarie, ma che intanto non sono prevedute dalla legge.

2ª Misure preventive prevedute bensì dalla legge, ma tali che la loro inosservanza si risolve in esclusivo detrimento dello stesso trasgressore.

3ª Misure preventive prevedute dalla legge, e tali che la loro inosservanza involve detrimento altrui.

TITOLO VII.

Come la inosservanza delle sole misure preventive comprese nella terza categoria giustifica la comminazione di una pena (1).

§ 96. — Entrano nella *prima categoria* le *misure preventive* che la scienza e la prudenza dichiarano necessarie, ma che intanto non sono prevedute dalla legge (§ 95, 1.ª).

---

(1) Questo titolo chiude il sunto della *dottrina della punizione e della prevenzione*.

Si domanda:

1° Con quale criterio vuolsi determinare la *qualità* e la *quantità*

Sarebbe il colmo della irriverenza verso i lettori il rammentare che la inosservanza di tutto ciò che non è dalla legge preveduto non possa indurre ***penale responsabilità.***

Le conseguenze derivanti dalla epicurea noncuranza del legislatore pesano sulla sua coscienza, quando ne abbia una.

Il male sta in *alto: in alto* dovrebbe giungere il castigo. Ma da quando in qua gli *alti Poteri dello Stato* puniscono i proprii falli?

§ 97. — Entrano nella *seconda categoria* le misure preventive prevedute bensì dalla legge, ma tali che la loro inosservanza si risolve in esclusivo detrimento dello stesso trasgressore (§ 95, 2.ª).

Così, la legge, per prevenire la falsità in atto pubblico, ingiunge l'adempimento di varie tutelari solennità.

Trascurate le quali, la legge colpisce l'atto di *nullità.*

La *nullità* dell' atto *è* pena più che adeguata inflitta al trasgressore.

§ 98. — Entrano nella *terza categoria* le misure preventive prevedute dalla legge, e tali che la loro inosservanza involve detrimento altrui (§ 95, 3ª).

Così, la inosservanza dell'obbligo di accendere i fanali delle vetture che circolano nottetempo per la Città (§ 15); lo abbandonarsi al vagabondaggio, o alla improba mendicità (§ 75 e seguenti); etc. etc.

È chiaro che la trasgressione di queste misure reclama la comminazione di una pena.

Il che giustifica la degnità:

La inosservanza delle sole *misure preventive* comprese nella *terza categoria* giustifica la comminazione di una pena.

Conclusione

§ 99. — Questo breve cenno della *dottrina della punizione e della prevenzione* rivela:

1° La preeminenza della *prevenzione*;

2° La certezza della diminuzione del numero dei reati, mercè la *prevenzione*;

3° La necessità dell'adozione di tutte le misure rimovitive delle cause sospingenti a delinquere —. senza di che il

---

della pena contro i trasgressori delle *misure preventive* della *terza categoria?*

2° In quale parte della legislazione penale voglionsi collocare le sanzioui penali?

I criterii saranno da me stabiliti nel *Comento al nuovo Codice penale*, al titolo: *Del reato e delle sue specie.*

governo entra come funesto e principale coeffieiente dei reati, e compie lo esoso officio di brutale tiranno.

§ 100. — E pure i *ciechi e reazionari governi* di Europa non solo trascurano le più ovvie e rudimentali *misure preventive*, ma creano ogni dì nuove spinte criminose.

Un' accurata e coscienziosa statistica potrebbe offrire la più palmare dimostrazioue che una gran parte di reati è lo effetto della imprevidenza, e forse anche della malvagità dei governi.

E non si accorgono che essi in tal guisa scrivono la propria condanna.

E non si avveggono che tengono fitti nel seno quattro rostri roditori:

1.° La più sfacciata corruzione elevata a norma di governo;

2.° Il brigantesco sistema tributario;

3.° Il disordine e la ingiustizia in tutti i rami della pubblica amministrazione;

4.° La dilapidazione della pubblica pecunia, per arricchire i più spudorati complici nel malfare.

E non avvertono che la diagnosi dei mali sociali è oggimai esattamente compiuta; e che questa diagnosi potrebbe generare una di quelle epoche nella storia, in cui, al dire di Vittor Ugo, un colpo di gomito di Danton potrebbe far sommuovere l'Europa intiera.

FINE

Opere del Prof. Zuppetta

che dall' Autore si spediscono franche di spese postali, previo pagamento del prezzo

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTA RACCOLTA